

**VERBALE DI ESAME CONGIUNTO PER IL RICORSO
ALL'INTEGRAZIONE SALARIALE DELL'ASSEGNO ORDINARIO**

Addì 15 giugno 2020, alle ore 09.30 si sono incontrate in videoconferenza le Parti:

La Società EATALY SRL con sede legale in TORINO, Via Nizza, 226, codice fiscale 09450580015, matricola INPS 8138203069/00, multi localizzata sul territorio nazionale, che applica il CCNL per i Dipendenti da Aziende del Settore Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale qui rappresentata da Lorenza Monico e Paola Iozzelli (di seguito la "Società");

e

le Segreterie Nazionali di

- FILCAMS CGIL NAZIONALE – Luca De Zolt
- FISASCAT CISL NAZIONALE – Elena Maria Vanelli
- UILTUCS NAZIONALE – Gabriele Fiorino

(di seguito le "OO.SS.")

per esperire l'esame congiunto della situazione dell'azienda in cui sono occupati n. 1593 dipendenti, a seguito della comunicazione trasmessa ai sensi dell'art. 14 D.lgs 148/2015 per la proroga dell'assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale per far fronte al perdurare dell'emergenza COVID-19 e alla temporanea riduzione delle attività a causa della generalizzata crisi

si economica.

PREMESSO CHE

- la Società ha esaurito le prime 9 settimane di intervento dell'ammortizzatore sociale con la causale COVID-19 Nazionale sulla base dell'art. 19 del DL 18/2020 conv. nella L. 27/2020 e succ. mod.;
- il perdurare dell'emergenza COVID-19 ha causato una drastica riduzione delle attività aziendali che rende indifferibile la proroga dell'ammortizzatore sociale per il personale occupato indicato nella predetta comunicazione a partire dal giorno 11 Maggio 2020;
- il DL 34/2020 del 19.05.2020 ha disposto l'estensione dell'ammortizzatore sociale per la medesima causale COVID-19 Nazionale per ulteriori 9 settimane;
- la Società ha registrato un calo significativo dei consumi che presumibilmente non consentirà di tornare ai normali livelli di attività fino a tutto il 30 settembre 2020 e ha quindi prospettato alle OO.SS un più ampio ricorso all'ammortizzatore sociale rispetto a quello temporaneo e straordinario disposto dal governo per l'emergenza sanitaria;
- la Società svolge un'attività di ristorazione, tradizionalmente rientrante nel settore del turismo e destinataria presumibilmente della facoltà di utilizzo anticipato dell'ammortizzatore sociale per l'emergenza COVID-19;
- le Parti intendono condividere un percorso di tutela della continuità reddituale dei lavoratori, prevedendo nell'arco temporale fino al 30 settembre 2020 idonei strumenti di integrazione salariale;

a seguito del confronto, le Parti, dopo ampia discussione,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE



1. Il ricorso all'integrazione salariale sarà prorogato fino al 30 settembre 2020 con utilizzo in via prioritaria e nella misura massima consentita dalla legge dell'assegno ordinario per la causale COVID-19 Nazionale di cui all'art. 19 DL 18/2020 conv. con mod. in L. 27/2020 e successive modificazioni e in via residuale dell'assegno ordinario del Fondo di Integrazione Salariale di cui all'art. 30 D.Lgs 148/2015;
2. Le Parti si danno atto che la crisi determinata dall'emergenza epidemiologica COVID-19 configura una situazione aziendale dovuta a evento transitorio e non imputabile all'impresa o ai dipendenti;
3. La proroga dell'integrazione salariale interesserà tutto il personale occupato nelle unità produttive specificate in allegato (all.1), con modalità diverse in funzione dell'attività svolta, ma nel rispetto ove possibile del principio di equa rotazione, e con ricorso all'ammortizzatore con sospensione o riduzione fino a zero ore settimanali;
4. La Società applicherà il criterio dell'equa rotazione, compatibilmente con i profili dei lavoratori e le esigenze tecnico produttive e organizzative dell'azienda. Su tali aspetti le parti attiveranno, su richiesta, il confronto a livello di punti vendita;
5. La Società si impegna a presentare domanda di integrazione salariale ai sensi delle norme vigenti;
6. La Società anticiperà al personale il trattamento economico di integrazione salariale;
7. I lavoratori cui residuano ferie, ROL o Ex festività relativi all'anno precedente dovranno fruirli prima dell'accesso al trattamento FIS, ove previsto dalla prassi amministrativa dell'INPS;
8. I ratei relativi a ferie, permessi per riduzione di orario e per ex festività matureranno secondo le regole del CCNL;
9. La Società si impegna a dare attuazione al protocollo condiviso Governo-parti sociali in materia di igiene e sicurezza sul lavoro del 24 aprile 2020 e successive modifiche, nonché allo specifico protocollo di sicurezza aziendale per il contenimento del rischio di contagio sottoscritto con le OO.SS.;
10. Le Parti, infine, si danno atto che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di esame congiunto, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto ex art. 14 del D. Lgs 148/2015.

Letto, confermato e sottoscritto.

15 giugno 2020

OO.SS.
FILCAMS CGIL NAZIONALE - Luca De Zolt

FISASCAT CISL NAZIONALE - Elena Maria Vanelli

UILTUCS NAZIONALE - Gabriele Florino

Ufficio

Eataly Srl

Lorenza Monico

Paola Iozzelli

Lorenza Monico
Paola Iozzelli